

Dispositivo dell'art. 593 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Chiunque, trovando ⁽¹⁾ abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci ⁽²⁾, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro ⁽³⁾.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Note

(1) L'espressione «trovando», allude all'imbattersi nella persona in pericolo, con un contatto materiale diretto, mentre per un orientamento minoritario è rilevante anche il semplice venirne a conoscenza.

(2) Il minore di anni 10 è abbandonato quando è stato volontariamente lasciato da solo da chi ha su di lui un potere di custodia; il minore di anni 10 è smarrito quando per fatto proprio, e per caso, o per fatto volontario di chi non abbia la custodia sul soggetto si trova nella impossibilità o nella grave difficoltà di dirigersi presso la propria dimora o in altro luogo sicuro.

(3) Comma così modificato ex art. 1, L. 9-4-2003, n. 72 (Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso). La norma interviene opportunamente ad inasprire il trattamento sanzionatorio di tale fattispecie, così riparando ad una inopinata sottovalutazione, da parte del legislatore, dell'intrinseco disvalore penale connesso a tale delitto. Si consideri, infatti, che il già lieve regime sanzionatorio previsto in origine dal codice (reclusione fino a tre mesi o multa fino a 309 euro) era stato ulteriormente «alleggerito» attraverso l'attribuzione delle ipotesi non aggravate alla competenza del Giudice di pace, la qual cosa aveva eliminato la possibilità di irrogare una (sia pur tenue) sanzione detentiva, senza che ciò fosse compensato quantomeno dalla possibilità di applicare una delle pene sostitutive (relativamente) più afflittive, di sua competenza (permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità), essendo l'originaria sanzione detentiva inferiore a sei mesi (cfr. art. 52, comma 2, lett.a), d.lgs. 274/2000). La previsione sanzionatoria finiva, dunque, col limitarsi alla multa da 258 a 2582 euro. Per tale ragione, il legislatore è dovuto intervenire su due fronti, affiancando il mero incremento sanzionatorio alla sottrazione del delitto dalla competenza del Giudice di pace (si è, infatti, soppresso il riferimento all'art. 593 commi 1 e 2 contenuto nell'art. 4 del d.lgs.274/2000, con cui si definiscono le fattispecie penali attribuite alla competenza del giudice onorario). Solo il ripristino della competenza del Tribunale monocratico rende, infatti, applicabile la nuova previsione sanzionatoria (la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2500 euro). Con analoga azione «bifasica» (sulla competenza e sulla sanzione), per coerenza logico-giuridica, il medesimo provvedimento è intervenuto a modificare l'art. 189 del codice della Strada, sanzionante la speciale figura di omissione di soccorso in caso di incidente stradale.

(4) V. anche art. 189, d.lgs. 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

(5) L'obbligo di avviso e l'obbligo di prestare assistenza non costituiscono condotte alternative; l'obbligo di dare avviso all'Autorità ricorre solo ove non sia possibile prestare assistenza.

(6) Tali obblighi cessano nel caso in cui il soggetto per la sua età o per le sue condizioni, sia impossibilitato ad adempierli, mentre rilevano, anche quando questi esporrebbe sé stesso ad un pericolo, in quanto la disposizione in esame mira a rafforzare il sentimento della solidarietà umana.

(7) V. art. 591, nota .

(8) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. n. 689/1981